



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 18 del 29/12/2017

concernente

“Legge di stabilità provinciale 2018”

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Impatto finanziario

La modifica normativa comporta maggiori entrate a titolo di addizionale regionale all'Irpef di circa 22 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. Tale quantificazione era già stata operata nella relazione tecnica alla legge provinciale di stabilità 2017, che aveva introdotto l'agevolazione. In particolare, sono stati estrapolati i dati relativi alle ultime dichiarazioni Irpef disponibili dei soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef compreso tra 20.000 euro e 55.000 euro. Da tale analisi, le minori entrate derivanti dalla detrazione di 252 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico sono stimabili in circa 22 milioni di euro annui. Pertanto, visto che gli effetti delle agevolazioni in materia di addizionale regionale all'Irpef impattano sul bilancio provinciale dell'anno successivo a quello dell'agevolazione, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione che sopprime la detrazione per gli anni d'imposta 2018 e 2019 sono stimabili in 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale

Impatto finanziario

La norma esclude il recupero della tassa automobilistica per le scadenze antecedenti alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2017, che ha chiarito che il fermo amministrativo fiscale sul veicolo non esonera dall'obbligo di pagamento della tassa.

Considerate le difficoltà finanziarie dei soggetti interessati dalla norma e le conseguenti esigue percentuali di recupero coattivo, il mancato gettito, pari a quanto si sarebbe potuto recuperare a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2014, 2015 e 2016, è stimabile in circa 50.000 euro annui che, ipotizzando un recupero graduale, impatteranno sul bilancio provinciale in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto finanziario

Il comma 1, che proroga per l'anno d'imposta 2018 la detrazione IRAP del 50% dei contributi versati al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, comporta minori entrate a titolo di IRAP stimabili in 1,5 milioni di euro che impatteranno, in base al meccanismo dei versamenti per acconti e saldi, sul bilancio 2019.

Il comma 2, che introduce per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 una detrazione IRAP pari al 35% dei finanziamenti erogati dai soci o consorziati a cooperative o consorzi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido, comporta minori entrate stimabili, per competenza, in circa 140.000 euro che impatteranno, secondo il meccanismo degli acconti e saldi, per 280.000 euro sul bilancio 2019 e per 140.000 euro sul bilancio 2020.

Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

Impatto finanziario

La norma non comporta complessivamente minori entrate per il bilancio provinciale, in quanto ripropone a decorrere dal 2018 l'agevolazione quinquennale IRAP per le nuove iniziative produttive (commi 1 e 2) e l'esenzione per le ONLUS (comma 3), introducendo il regime de minimis (comma 4) e limitando le previgenti agevolazioni per le nuove iniziative produttive a quelle insediatesi nel territorio provinciale entro l'anno 2017.

In particolare, le previgenti agevolazioni per le nuove iniziative riguardavano i soggetti che applicano l'aliquota IRAP ordinaria (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97) ovvero le aliquote previste per gli esercenti attività bancaria o assicurativa (art. 16, comma 1bis, lett. b) e c) del D.Lgs. 446/97) mentre l'agevolazione per le nuove iniziative introdotta a decorrere dal 2018 riguarda anche gli esercenti attività di imprese concessionarie, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1bis, lett. a) del D.Lgs. 446/97). Il teorico minor gettito dovuto a questo esiguo ampliamento dell'ambito applicativo della norma è però compensato dalle maggiori entrate conseguenti all'introduzione del regime de minimis.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto finanziario

La copertura dei maggiori trasferimenti in favore dei comuni relativi alla riduzione di gettito IMIS derivante dalle nuove disposizioni del presente articolo, è garantita attraverso lo stanziamento sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 203000.

I criteri per la determinazione dei trasferimenti saranno definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali tenuto conto degli impegni già assunti in sede di protocollo per la finanza locale a valere per il 2017.

Art. 6

Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"

Impatto finanziario

L'anticipazione prevista sulla quota di cui al comma 4, articolo 6 della Legge Provinciale n. 36 del 1993 e s.m., rappresenta la traslazione, a livello provinciale, del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" previsto a livello nazionale dal D.lgs 267/2000. L'anticipazione provinciale sarà attivata solo se il Comune deficitario soddisferà le condizioni previste dal D.lgs 267/2000 per l'accesso al corrispondente Fondo di rotazione statale (art. 243 bis e 243 ter del D.lgs 267/2000).

L'impatto finanziario previsto è il seguente:

- Esercizio 2018: euro 300.000,00
- Esercizio 2019: euro 100.000,00
- Esercizio 2020: euro 100.000,00

L'anticipazione provinciale non comporta ulteriori o maggiori oneri rispetto a quanto stanziato sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 - Spese correnti , capitolo 203000

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese

Impatto finanziario

La norma è volta al contenimento e razionalizzazione della spesa in tali ambiti per la PAT e per gli enti del sistema integrato provinciale, tenuto conto peraltro dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio e dall'assicurare i livelli essenziali di prestazione.

Art. 8

Modificazione dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto finanziario

Si specifica che con l'abrogazione della lettera r) del comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale n. 36/1993, le opere e gli interventi degli enti locali continuano ad essere finanziati ma a valere sulla legge di settore (legge provinciale n. 19 di data 17 settembre 2013 – articolo 24), anziché sulla legge della finanza locale. La proposta quindi non comporta maggiori o ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. La spesa trova copertura nell'ambito della Missione 9 (Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 2 (Tutela, valorizzazione e Recupero ambientale), Titolo 2 - Spese in conto capitale – capitolo 803550.

Art. 9

Integrazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) e disposizioni in materia di interconnessione tre le reti

Impatto finanziario

Comma 1: La norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 203100-001. Si prevede in via presuntiva una spesa stimata in complessivi euro 300.000 per il 2018 ed euro 600.000 per gli anni 2019 e 2020 che saranno declinati sulla base delle decisioni assunte dal provvedimento della Giunta provinciale che dà attuazione alla norma

Comma 4: la norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 203100-001. Si prevede in via presuntiva una spesa complessiva di euro 300.000, quantificati tenendo conto:

- per la formazione del personale di polizia locale del costo dei percorsi formativi finanziati negli ultimi anni, prevedendone un loro rafforzamento sulla attività ausiliarie di pubblica sicurezza; per il rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio, tenendo conto della quantificazione effettuata a livello statale dal Decreto Minniti e proporzionandola al numero degli addetti di polizia locale presenti sul territorio provinciale.

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto finanziario

Comma 1: la norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 202110. Si prevede in via presuntiva una spesa complessiva di euro 3.000,00 per il 2018, euro 2.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000,00 per l'anno 2020

Comma 2 e 3: La norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 202110. Si prevede in via presuntiva una spesa stimata in complessivi euro 40.000,00 per il 2018, euro 40.000,00 per l'anno 2019 ed euro 39.000,00 per l'anno 2020

Comma 4: la norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 202110. Si prevede in via presuntiva una spesa complessiva di euro 14.000,00 per il 2018, euro 14.000,00 per l'anno 2019 ed euro 14.000,00 per l'anno 2020

Comma 5: La norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 2 – Spese in conto capitale, capitoli 205350-001, 205350-002 e

205500-2019. Si prevede in via presuntiva una spesa stimata in complessivi euro 200.000 per gli anni 2018-2020 che saranno declinati sulla base delle decisioni che saranno assunte dalla Giunta provinciale

Art. 11

Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

Impatto finanziario

L'articolo prevede la formale autorizzazione delle somme sulla competente Missione/programma del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, tenuto conto della spesa attuale e della sua evoluzione.

L'aumento stimato prudenziale complessivo è di 4,8 mln tra retribuzione, irap e oneri nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti – capitoli 259600-001, 259602 e 259603.

La spesa per l'incremento delle coperture per i fondi sanitari integrativi è già ricompresa nella spesa rispettivamente del comparto autonomie locali e ricerca, nonché a quella del comparto scuola.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione

Impatto finanziario

Gli oneri pari a complessivi euro 3.000.000,00 sono stati quantificati ipotizzando la copertura dei miglioramenti economici previsti dagli ACP – Accordi collettivi provinciali per il personale convenzionato (medici di medicina generale; pediatri di libera scelta; medici di continuità assistenziale; specialisti ambulatoriali interni). Per la restante parte, saranno destinati alla contrattazione provinciale, in particolare per attività ed impegni aggiuntivi correlati alla costituzione delle AFT (Aggregazioni funzionali territoriali) e delle UCCP (Unità complesse di cure primarie) previste dalla legge 189/2012 e dal Patto per la salute 2014 – 2016. Per gli anni dal 2018 al 2022 l'importo di 3 milioni viene aumentato di 500 mila euro annui.

La spesa trova copertura nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 441000-001

Art. 13

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo alle assunzioni di personale

Impatto finanziario

Si prevede che il passaggio della percentuale di turn over della spesa sostenuta per il personale cessato da un decimo a un quinto generi un minor risparmio, rispetto all'anno precedente di euro 540.000,00.

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto finanziario

La norma prevede la possibilità, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi e per fronteggiare altre situazioni di necessità, individuate dalla Giunta di assumere personale aggiuntivo rispetto a quelle consentite entro un tetto di spesa massimo pari al 1,7% del limite di spesa previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente disegno di legge. Applicando tale percentuale al limite di spesa si potrà assumere, qualora si presenti la casistica prevista in norma, personale sino al limite di euro 3.678.563,717 per il 2018. Tale importo è già ricompreso nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della presente legge di stabilità.

Art. 16

Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale

Impatto finanziario

Si prevede la costituzione di un fondo destinato alle progressioni del personale per il triennio 2018 - 2020 di 1,5 milioni di euro nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondi di riserva) Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 953305

Art. 17

Interventi per la riduzione dell'età media del personale provinciale e per l'assunzione di giovani

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 18

Disposizioni particolari in materia di personale

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 19

Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina

delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

Impatto finanziario

Nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione sul fondo per le indennità delle figure professionali viene riconosciuto anche la corresponsione ai soggetti contemplati dalla norma di una specifica indennità

Tale spesa trova copertura nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 2 – Spese in conto capitale, capitolo 157500

Art. 20

Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

Impatto finanziario

Al fine di tutelare le specificità delle minoranze linguistiche si prevede di nominare nei comitati scientifici degli istituti culturali per le popolazioni di minoranza, anche dei componenti scelti tra i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza a cui può essere corrisposta un'indennità nell'importo massimo di 3.000,00 euro annui.

Alla maggiore spesa di cui al presente articolo, provvederanno direttamente gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza con i propri bilanci

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), per la valorizzazione del merito del personale docente e per il potenziamento del sistema duale scuola - lavoro

Impatto finanziario

Comma 1. La spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2019 è basata sulla stima di costo per la valorizzazione del merito del personale docente, parametrato sulla base del coinvolgimento di 72 istituzioni scolastiche.

La misura trova copertura nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 259600-0003 (Valorizzazione insegnanti)

comma 2.

La stima di 200.000 euro è basata sull'ipotesi di finanziamento di 5 progetti (stimato sulla base della capacità di assorbimento del territorio) per un importo pari a 40.000 euro ciascuno che trova copertura nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 252702.

comma 3

Previsti interventi la cui stima è di circa 200.000 euro sul 2019 e di euro 300.000 euro sul 2020 con un coinvolgimento rispettivamente di circa 100 studenti per il 2018 (da rendicontare nel 2019), 150 per il 2019 (da rendicontare nel 2020)

Art. 22

Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento

Impatto finanziario

Si stima che gli oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostruzione di carriera del personale attualmente a tempo determinato che verrà stabilizzato a tempo indeterminato, sia compensato dai minori costi sostenuti per il personale pensionato. Non si stimano dunque variazioni considerevoli di impatto derivanti dalle misure descritte. La copertura dei costi del personale, stimata in euro 3.365.000 è sostenuta nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti , suddivisa tra i seguenti capitoli:

cap. 259600-001 - euro 2.378.468

cap 259602 - euro 775.058

cap. 259603 - euro 211.474

La modalità di calcolo afferisce alla Spesa media del personale docente delle scuole medie per il numero ipotizzato di stabilizzazioni (50) sommato alla spesa media del personale docente delle scuole superiori per il numero ipotizzato di stabilizzazioni (50)

Art. 23

Misure per la stabilizzazione del personale docente delle istituzioni formative provinciali

Impatto finanziario

Il fabbisogno di reclutamento di organico nasce in parte dai pensionamenti e in parte da una rimodulazione oraria avvenuta con il rinnovo del contratto del personale docente delle istituzioni formative provinciali (2016).

La copertura finanziaria trova quindi spazio nelle economie generate dai pensionamenti (il risparmio dato da una figura in uscita è maggiore del costo dato da una figura in entrata) e nel rinnovo contrattuale dello scorso anno. La modalità di calcolo per una **stima** dei costi è:

20 figure oggetto di stabilizzazione di cui 10 con profilo laureato e 10 diplomato

QUOTA RETRIBUZIONE = $10 * (\text{retribuzione media 4 fascia laureato} + \text{assegno annuo} + \text{indennità integrativa speciale} / 12 * 13 \text{ mensilità}) + 10 * (\text{retribuzione media 4 fascia diplomato} + \text{assegno annuo} + \text{indennità integrativa speciale} / 12 * 13 \text{ mensilità})$

QUOTA CONTRIBUTI = 31% della quota retribuzione

QUOTA IRAP = 8,5% della quota retribuzione.

La quantificazione della stima della spesa trova copertura nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti , suddivisa tra i seguenti capitoli:

-Cap. 259500-0000 - euro 594.521

-Cap. 259502-0000 - euro 184.177

-Cap. 259503 - euro 47.526

Art. 24

Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

Impatto finanziario

comma 1: Rimane fermo l'importo totale delle varie misure, ma si prevede un ampliamento dei

possibili beneficiari a valere sulla misura di finanziamento delle infrastrutture di ricerca. Le misure attivabili per il 2018 si riferiscono alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 3 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 - Spese in conto capitale, cap. 317000-013 e cap. 317000-003.

comma 2: La spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 è basata sulla stima di finanziamento di circa 10 premi a copertura di attività legate a brevetti innovativi (attività di valutazione, analisi, deposito a livello nazionale, deposito europeo, etc.) con un costo medio di circa 10.000 euro ad attività. La misura trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 3 (Ricerca e Innovazione), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 317000/014 (art. 014 - concessione premi per brevetti innovativi)

Art. 26

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto finanziario

L'aumento della percentuale di contribuzione non comporta maggiori o ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato nell'ambito della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 2 - Spese in conto capitale , cap. 358300.

Articolo 27

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Impatto finanziario

Comma 2

La norma intende sostenere l'attività formativa ed informativa dei soggetti coinvolti nei distretti dell'economia solidale intesi quali circuiti economici a basa locale, capaci di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Potranno beneficiare degli interventi formativi, operatori sociali ed altri soggetti, che saranno individuati di volta in volta con i provvedimenti di definizione dei percorsi formativi.

La spesa per tali interventi è quantificata in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 - Spese correnti, cap. 402400.

Comma 7

La norma introduce la possibilità, in alternativa alle modalità di affidamento di servizi socio-assistenziali tramite appalto, di finanziare tali attività tramite la sovvenzione, non comportando l'utilizzo di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Cambia quindi la modalità di finanziamento e non l'importo, che trova copertura sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 - Spese correnti, sui capitoli 402050 e 401000-004, nonché sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 - Spese correnti, cap. 206500-002.

Negli anni precedenti la spesa è stata di circa 1,5 milioni di euro annuali (circa 300.000,00 euro sul capitolo 402050 e 1.200.000,00 euro sul capitolo 401000-04)

Comma 8

Riguarda la riscrittura della normativa a fine di renderla più efficace all'attuale contesto, senza andare ad incidere sui beneficiari e la spesa ammessa. Dalla riscrittura non derivano quindi maggiori oneri rispetto a quelli già previsti sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 - Spese correnti sul capitolo 402000 (291.000,00 euro per il 2018)

Art. 28

Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto finanziario

La proposta normativa amplia i soggetti che possono accedere all'agevolazione non comportando tuttavia maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. La spesa trova copertura nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 5 (Interventi per le famiglie), Titolo Spesa Corrente, Capitolo 402601.

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Impatto finanziario

Comma 1: La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano i bilanci di ITEA

Art. 30

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

Impatto finanziario

Alla spesa provvede l'Agenzia del Lavoro con il proprio bilancio. Gli oneri sono stimati in euro 1.300,00 annui per le due componenti della CPO nominate dalle parti sociali. Si tratta di un gettone di 50 euro per 13 incontri annui per 2 persone

Art. 31

Misure a presidio del servizio postale

Impatto finanziario

La disposizione è finalizzata a garantire, per l'anno 2018, il servizio di recapito dei prodotti postali secondo gli standard precedenti alla rimodulazione prevista dalla pianificazione di Poste Italiane S.p.A., attivata progressivamente a decorrere dal mese di dicembre 2017, e consistente nella consegna di prodotti postali a giorni alterni in una serie di Comuni trentini.

La proposta normativa concerne una sperimentazione per l'anno 2018 diretta a integrare, nel rispetto dell'ordinamento europeo, il servizio postale universale con prestazioni concernenti il recapito su tutto il territorio provinciale di quotidiani, corrispondenza e pacchi in frequenze ampliate. Nel corso della sperimentazione sarà altresì verificata la praticabilità di attivazione di un sistema integrato di prestazioni inerenti il recapito postale con la valorizzazione degli esercizi multiservizi ed eventualmente di personale impiegato nei lavori socialmente utili.

La spesa connessa alla sperimentazione per l'anno 2018 è determinata nella misura di euro 2.500.000,00 sulla base delle proposte tecniche avanzate da Poste Italiane S.p.A., in relazione ai criteri tariffari applicati in base all'ordinamento nazionale e nel rispetto dell'ordinamento dell'UE.

La spesa trova copertura sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità).

Art. 32

Integrazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Impatto finanziario

La norma prevede la possibilità per la Provincia di concedere un contributo per l'acquisto della prima casa a soggetti aderenti a fondi pensione titolari di un mutuo agevolato per il medesimo acquisto.

La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è garantita attraverso lo stanziamento sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie, capitolo 654500

Per l'anno 2018 si stima che la stipula di 500 mutui per l'acquisto della prima casa a cui abbinare un contributo pari a euro 10.000, per una spesa complessiva di circa 5 milioni di euro.

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)
Prestiti sull'onore

Impatto finanziario

Comma 1 La norma non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nell'ambito della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 2 (Giovani), Titolo 1 - Spese correnti sul capitolo 904080

Per commi 2 e 3 si segnala che per l'istituto oggetto di abrogazione con la presente proposta non è stato finora attivato.

Comma 4 La copertura dei maggiori oneri è garantita attraverso lo stanziamento sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 5 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 402030-002.

E' avviato in via sperimentale sull'anno 2018. A livello previsionale si prevede un intervento medio di euro 50,00 per ogni ragazzo ammesso ad agevolazione stimando che l'intervento possa coinvolgere circa 1000 ragazzi, per un totale di euro 50.000.

Per il comma 6 si precisa che l'attività oggetto di disciplina modificativa è trasferita alla competenza di altro servizio della Provincia senza modifiche all'impianto giuridico amministrativo dell'istituto e alle assegnazioni destinate a tale intervento.

Comma 8 La copertura dei maggiori oneri è garantita attraverso lo stanziamento sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 5 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 402030-002.

Si ipotizza un importo complessivo di euro 250.000,00 di cui 100.000 euro per la formazione dei futuri operatori esperti in politiche familiari corrispondenti a 14 distretti famiglia ed euro 150.000,00 arrotondati per il finanziamento della nuova figura istituita con la presente proposta normativa a partire da aprile/maggio: $(14.000/12*9*14)$.

Per il comma 9 si precisa che la norma intende esplicitare che alcune attività dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili possono essere affidate a TSM. Tale disposizione non determina l'esigenza di ulteriori necessità finanziarie rispetto a quelle già previste nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 5 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 402030-005.

Per il comma 10 si precisa che la norma non ha impatto finanziario tenuto conto dell'avvio

dell'assegno unico che ha assorbito anche gli interventi del Fondo per la Famiglia.

Art. 34

Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto finanziario

Comma 1 e comma 2

La spesa è stimata in 300.000,00 euro e trova copertura all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 615670, nonché nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitoli 612800, 612900-2018 e 615605, nonché sul bilancio di APIAE.

Le modalità di applicazione saranno specificate nei provvedimenti attuativi, ove saranno definiti condizioni, criteri e modalità di sostegno alle progettualità di riconversione turistica.

Art. 35

Integrazione dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto finanziario

La spesa è stimata in 40.000 euro e trova copertura all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 – Spesa corrente, capitolo 615434. Si prevedono 8 domande di contributo con un contributo medio di 5.000 euro per rifugio (parametro previsto 100€ a posto letto)

Art. 36

Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

Impatto finanziario

Gli oneri derivanti da questo articolo, che prevede un contributo straordinario pari al 30% della spesa ammissibile che si ritiene essere pari a 1.000.000 di euro, sono quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2018.

La spesa è stimata in 300.000 euro e trova copertura all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 615634

Art. 37

Modificazione dell'articolo 45 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Impatto finanziario

Si stimano annualmente 10 strutture alle quali sarà riconosciuta la denominazione aggiuntiva. La premialità riconosciuta ad ogni struttura è stimata in 5.000,00 euro. Pertanto si stimano maggiori oneri pari a 50.000,00 euro annui.

La spesa trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività),

Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 - Spese in conto capitale , capitoli 612800, 612900-2018 e nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 - Spese in conto capitale , capitolo 500500

Art. 38

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto finanziario

La copertura della spesa prevista da questo articolo è interamente a carico del bilancio dell'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività Economiche.

La spesa è quantificata in euro 1.500.000,00 con percentuale di intervento del 20% nell'anno 2019; spese previste euro 2.500.000,00 con percentuale di intervento del 20% sull'anno 2020. Si prevede un sostegno a progetti di investimento o spesa in ambiti strategici o innovativi da attuare in compensazione di imposta per complessivi euro 300.000,00

Art. 39

Cessazione dei fondi speciali di garanzia previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dall'articolo 57 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1

Impatto finanziario

La norma consente la gestione transitoria dei fondi speciali di garanzia istituiti dall'art. 3 della L.P. n. 34/1974 e dall'art. 57 della L.P. n. 1/1995, limitandone l'operatività alle istanze pervenute entro la fine del corrente anno, consentendo così di arrivare alla liquidazione dei Fondi con l'estinzione totale dei debiti-crediti conseguenti le anticipazioni concesse. La liquidazione dei fondi sarebbe la conseguenza dell'assunzione da parte della Provincia di Trento della gestione diretta della cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza dell'operatività della delega in materia di ammortizzatori sociali

Per il lato Spese sono valutate in modo prudenziale le anticipazioni degli interventi di integrazione salariale straordinaria con riguardo alle domande già presentate o che potranno esserlo entro il 31 dicembre 2017, i costi delle azioni giudiziarie già intraprese entro la medesima data e i costi di gestione. La spesa di euro 100.000,00 trova copertura nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 408050.

Dal lato Entrate si sono quantificate le somme esistenti sul C/C presso Confidi Imprese, al netto delle spese di gestione e delle spese legali sostenute nell'anno 2017 e delle escussioni delle garanzie già operate dagli Istituti di credito convenzionati pari a euro 3.600.000,00 al Titolo - Entrate extratributarie, Categoria – Rimborsi di entrata, capitolo di entrata 132300

Art. 40

Incentivazione del rientro di trentini emigrati all'estero

Impatto finanziario

La misura prevede la realizzazione due forme di intervento:

- la prima attraverso un bando pubblico per ricercatori trentini attualmente operanti e residenti all'estero, per la copertura di borse di studio per un periodo variabile tra i tre e i dodici mesi presso gli enti di ricerca pubblici trentini. Con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2018, si stima la copertura di un numero indicativo variabile tra le 2 e le 5 borse di studio, in base alla durata delle

borse. La misura trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 3 (Ricerca e Innovazione), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 317000/003 (Ricerca - bandi per progetti e altre spese);

- la seconda attraverso risorse destinate a sostegno di circa 10 iniziative neoimprenditoriali nell'ambito del prossimo avviso sulla nuova imprenditorialità che coinvolgono trentini emigrati all'estero. Si stima un sostegno con corsia preferenziale di €15.000 per iniziativa. La misura trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 615605.

Art. 41

Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto finanziario

La norma è volta da un lato alla valorizzazione dei centri storici mediante la concessione di contributi per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e dall'altro lato è volta alla promozione degli interventi di sistemazione del territorio con il ripristino di ambiti pratici montani mediante contributi a soggetti privati. La quantificazione di queste agevolazioni è pari a circa 17 milioni che trova copertura nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – , Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese in conto capitale)- capitolo 803570-. La quantificazione è stata elaborata:

- per il ripristino degli interventi di sistemazione del territorio tenuto conto di un contributo di euro 15.000,00 per ettaro per 500 domande (pari a circa 7,5 milioni di euro);
- per la riqualificazione dei centri storici tenuto conto di un contributo di circa 12.000,00 euro per un numero di circa 800 domande (pari a circa 9,6 milioni)

Art. 42

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto finanziario

Si tratta di interventi da realizzare da parte del Servizio Foreste e fauna a favore degli enti che hanno versato al bilancio provinciale gli accantonamenti sui proventi delle utilizzazioni boschive.

La spesa è stata quantificata in 2 milioni di euro sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitoli 805543 e 805545.

Le entrate sono stimate in circa 1,9 milioni di euro per la quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale.

L'attuale modifica normativa non comporta maggiori spese a carico del bilancio della Provincia autonoma di Trento. Già attualmente sono previste tali spese nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese Correnti) , nel capitolo 806090.

La quantificazione viene effettuata sulla base delle spese sostenute per tali attività da parte del soppresso Consorzio Parco nazionale dello Stelvio.

Art. 43

Modificazioni dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1

Impatto finanziario

Comma 1.

Per la quantificazione degli oneri (minori entrate), vista la difficile prevedibilità delle situazioni che si riscontrano sul territorio anche a seguito dell'utilizzo di nuovi software, la modalità seguita, al fine di una potenziale quantificazione, ha preso a riferimento gli indennizzi richiesti nei provvedimenti emessi negli anni 2015, 2016, 2017, tenendo conto degli importi eccedenti la quantificazione del nuovo indennizzo proposto. Il capitolo di bilancio coinvolto è: 122250 art. 003

Art. 44

Modificazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Impatto finanziario

Da un'analisi effettuata risultano circa 8 domande pendenti comportando un'ulteriore riduzione di entrata, riferita solo all'anno 2018, potenzialmente quantificabile in un importo pari a a 6.000,00 Euro

Art. 45

Integrazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Impatto finanziario

Comma 1. La norma estende la tipologia di interventi ammessi a contributo non comportando tuttavia maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'Incentivazione delle attività Economiche.

Comma 2. La norma amplia i soggetti beneficiari prevedendo tra gli stessi anche gli Enti locali nell'importo già stanziato a bilancio nella Missione 04 – Sviluppo economico e competitività', Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato, Titolo 2 – spesa in conto capitale - capitolo 612800